

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita in funzione consortile una società cooperativa denominata "Forlì nel Cuore Società Cooperativa Consortile" in forma abbreviata "Forlì nel Cuore Soc. Coop. Cons."
2. Per quanto non previsto, è fatto rinvio alle norme sulle società a responsabilità limitata, giusto quanto disposto all'art. 2519 del c.c.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del comune di Forlì, all'indirizzo che risulterà dagli atti depositati presso il competente registro delle imprese.

Art. 3 - Oggetto

1. La società, con scopi consortili e senza scopo di lucro, si propone lo svolgimento coordinato delle attività di cui al comma 2, a beneficio dello sviluppo delle loro attività produttive e/o commerciali e/o istituzionali.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività della società consisterà in operazioni di:
 - a) ideazione, gestione e organizzazione di eventi ed iniziative di grande richiamo;
 - b) realizzazioni di iniziative promozionali e pubblicitarie collettive per la valorizzazione delle strutture commerciali ed artigianali del Centro Storico di Forlì;
 - c) monitoraggio, studio e ricerca sulle azioni svolte e sulle tematiche pertinenti;
 - d) sviluppo di specifici progetti di marketing per il Centro Storico di Forlì;
 - e) pubblicazioni, anche periodiche, di informazione sugli eventi e novità presenti nel Centro Storico di Forlì.
3. La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non consorziati prestando loro servizi a fronte dei quali emetterà regolare documentazione fiscale ed includendoli all'interno di progetti di valorizzazione commerciale e territoriale, purché tale attività coi terzi non prevalga su quella coi soci, in conformità con gli artt. 2512 e seguenti del Codice Civile.
4. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività affine, connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria o complementare rispetto alle attività principali di cui sopra.
5. La società potrà promuovere la costituzione, costituire o assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.
6. La società potrà infine compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobilia-

Allegato "B"
al n. 18782
di raccolta

re, sebbene in via residuale, che sia strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, purché nell'ambito di una cerchia di soggetti determinata.

7. Nel rispetto e con le modalità previste dalle norme vigenti e, in particolare, dell'art. 11 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione, la società può ricevere finanziamenti dai propri soci, con attività disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

8. La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria e, in particolare, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al Titolo V del D. Lgs. 385/1993.

Art. 4 - Requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi a fare parte della società ed assumere la qualità di socio:

a) i titolari di imprese commerciali, di imprese artigiane, turistiche e di servizi ed i liberi professionisti, in qualunque forma costituiti, aventi sede operativa nel centro storico di Forlì;

b) le società di persone e di capitali e i consorzi che rivestano la qualità di imprenditori e/o di liberi professionisti, anche in via ausiliaria, e operino nel settore del commercio, nonché dell'artigianato, del turismo e dei servizi anche professionali, aventi almeno una unità produttiva e/o commerciale nel centro storico di Forlì. La qualità di socio di un ente collettivo non legittima i rispettivi soci o consorziati, che abbiano i requisiti e l'interesse per partecipare direttamente alla società, a fruirne i servizi;

c) le associazioni di categoria tra imprenditori del commercio e dell'artigianato riconosciute a livello nazionale e avente sede locale a Forlì;

d) il Comune di Forlì, nonché, essenzialmente, in funzione di supporto e sostegno;

e) la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Forlì, l'Università degli Studi di Bologna sede di Forlì e altri enti pubblici, anche territoriali, aventi sede e/o competenze istituzionali sul centro storico di Forlì;

f) le fondazioni bancarie, le banche, le assicurazioni, le società promosse o partecipate da enti pubblici, gli enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito.

2. Non possono essere soci le persone fisiche, società, associazioni, consorzi o altri enti, di qualunque natura e in qualunque forma costituiti, che esercitino attività identiche, affini o in concorrenza rispetto a quelle esercitate dalla società, o che abbiano, comunque, interessi contrastanti con quelli di quest'ultima.

3. L'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità della società di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

4. Agli effetti del presente Statuto, per "Centro Storico" si intende la parte della città compresa nel perimetro della cinta murata, con esclusione del lato esterno delle strade che la delimitano (V.le Corridoni, V.le Matteotti, V.le Vittorio Veneto, V.le Italia e V.le Salinatore) e delle Piazze prospicienti (P.le della Vittoria, P.le del Lavoro, P.le Santa Chiara, P.le Schiavonia e P.le Porta Ravaldino).

Art. 5 - Ammissione dei soci

1. Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione della società domanda di ammissione redatta su apposito modulo e debitamente sottoscritta.

2. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

3. Per le società di persone che non risultino iscritte nel Registro delle Imprese, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soci. Per le altre società, i consorzi, le associazioni e gli enti in genere, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da una certificazione del Registro delle Imprese, se sussiste obbligo di iscrizione nel medesimo, recante data non anteriore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data della domanda, da una copia aggiornata del contratto sociale o dello statuto vigenti, quindi da un estratto della deliberazione degli organi sociali competenti per legge o per statuto, attestante la volontà di aderire alla società e l'accettazione del presente Statuto e delle altre norme che la regolano, comprese le deliberazioni adottate dagli organi della società aventi carattere normativo per i soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, accerta l'esistenza dei requisiti e la insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente statuto e, a suo insindacabile giudizio, delibera sulla domanda di ammissione, dandone, nel medesimo termine, comunicazione all'interessato. Nel caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a comunicare all'interessato anche la relativa motivazione. In tal caso l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione

difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

5. La domanda di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul Libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata regolarizzata ogni posizione eventualmente pendente nei confronti della società, salva la facoltà degli amministratori di richiedere a loro discrezione il versamento del capitale sottoscritto, nei limiti di legge.

6. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della ammissione senza che la suddetta regolarizzazione sia stata effettuata, la delibera diventerà inefficace.

7. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento dell'importo dovuto. In tale caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata, con l'effetto della sua immediata annotazione nel Libro dei soci.

8. Il domicilio dei soci, le persone dei legali rappresentanti e i relativi poteri, per quanto attiene i rapporti con la società, saranno quelli risultanti dal Libro soci della medesima, determinati sulla base della domanda di ammissione e dei relativi allegati: pertanto i soci sono tenuti a comunicare senza indugio ogni successiva variazione.

9. Nella domanda di ammissione a socio, l'aspirante socio dovrà indicare la categoria di appartenenza, anche ai fini dell'elezione alle cariche sociali ed il Consiglio di Amministrazione valuterà la correttezza dell'indicazione, procedendo alle indicazioni del caso nel libro soci e/o nella documentazione sociale. Tale obbligo è operativo a carico del socio anche nel corso della vita della cooperativa.

Art. 6 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, la quale potrà anche deliberare lo scioglimento anticipato della società.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 7 - Capitale e conferimenti

1. Il capitale sociale è variabile, denominato in euro e suddiviso in quote del valore determinato dalla legge.

2. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.

Art. 8 - Contributi in denaro a carico dei soci

1. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota sociale sottoscritta al momento dell'ammissione, nonché i contributi periodici, ordinari o straordinari, fissati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti imposti dalle esigenze di funzionamento della società.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assem-

blea che approva il bilancio, dovrà sottoporre ai soci anche l'approvazione dei criteri e delle modalità di determinazione dei suddetti contributi in denaro, ai sensi del successivo art. 16.

Art. 9 - Trasferimento delle quote, acquisto e rimborso delle proprie quote da parte della società

1. Le quote sociali possono essere cedute con effetto verso la società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Le quote di partecipazione sono sempre nominative.

3. Esse non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute a terzi o ad altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della stessa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

4. L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e dell'inesistenza di cause di incompatibilità.

5. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunque comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla, sempre entro 60 (sessanta) giorni, al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo art. 41.

6. La società può procedere all'acquisto e/o al rimborso delle proprie partecipazioni, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 10 - Soci sovventori

1. Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, soci sovventori non aventi interesse a fruire dei servizi della società, ma che intendano apportare capitali destinati allo svolgimento e/o al sostegno delle attività sociali.

2. Possono essere soci sovventori persone fisiche, persone giuridiche e altri enti, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento d'appartenenza.

3. I soci ordinari possono essere, al contempo, soci sovventori.

4. I conferimenti dei soci sovventori, sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore, salvo diversa disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli, di euro 50,00 (cinquanta virgola zero ze-

ro) ciascuna e accedono al capitale sociale, nei fondi costituiti per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

5. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

6. Salvo diversa disposizione adottata dall'Assemblea dei soci in sede di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite, con effetti verso la società, esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, che dovrà valutare se l'aspirante socio sovventore abbia riportato condanne penali, sia sottoposto a procedure concorsuali, sia caduto più volte in protesto o se, in relazione ai diritti d'informazione connessi alla posizione di socio o, comunque, allo spirito che connota la partecipazione all'ente consortile, l'acquisto della qualità di sovventore appaia presumibilmente finalizzato a perseguire interessi estranei a quelli della società.

7. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradimento.

8. A tale fine il socio sovventore che intende trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione; in difetto di pronuncia il gradimento s'intende accordato.

9. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a chi, alla data dell'assemblea, risulti iscritto nell'apposito Libro da almeno 2 (due) giorni.

10. I voti attribuiti ai soci che comunque rivestono la qualifica di sovventori non debbono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

11. Qualora il suddetto limite risulti per qualunque motivo superato, il numero dei voti attribuito a ciascun socio sovventore verrà ridotto alla dovuta proporzione.

12. Nelle assemblee speciali per l'intera categoria dei soci sovventori (o per singole categorie di quote di sovvenienza), le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun socio un voto per ogni quota detenuta.

13. L'emissione di quote di sovvenienza è demandata all'assemblea, che deve stabilire:

a) l'importo complessivo della singola emissione e, eventualmente, la natura dei conferimenti previsti;

b) le eventuali categorie di quote da emettersi e gli importi per ciascuna categoria, con gli eventuali privilegi, nei limiti di legge;

c) le modalità e i termini per il versamento delle somme sottoscritte;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;

e) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle quote emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione;

f) le modalità di attribuzione del diritto di voto, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della Legge 59/1992;

g) l'eventuale durata minima del conferimento, le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso e i criteri per determinare il valore della quota da liquidare.

14. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli e dell'ammissione dei sottoscrittori.

15. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle quote, a norma del precedente comma primo. In questi casi il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, se del caso rivalutato ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dell'art. 12 del presente statuto.

16. I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Assemblea ai sensi del precedente comma primo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 11 - Rivalutazione delle partecipazioni

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, la società può destinare una quota dell'utile di esercizio per aumentare gratuitamente l'ammontare delle quote sociali versate, nei limiti della variazione dell'indice di svalutazione ISTAT accertata per l'esercizio di produzione dell'utile; in questo caso è consentito anche l'eventuale superamento dei limiti massimi partecipativi. Il criterio è esteso anche ai conferimenti dei soci sovventori.

Art. 12 - Strumenti finanziari di debito

1. Con deliberazione dell'Assemblea, la società può emettere strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2526 e 2410 e seguenti del Codice Civile.

2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei tito-

- li emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai soci cooperatori non può essere superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.

4. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

5. All'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari di debito nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

CAPO III ASSEMBLEE

Art. 13 - Convocazione

1. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata, dall'organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che detengano almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, mediante lettera raccomandata a.r. o mediante altra comunicazione scritta (compreso telefax e posta elettronica) con attestazione del ricevimento, da inviarsi ai singoli soci in modo da consentirne il ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Il luogo di convocazione potrà essere anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio del Comune di Forlì.

5. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Art. 14 - Intervento, voto e rappresentanza

1. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'importo della quota sociale sottoscritta e versata.

3. I soci enti collettivi o comunque diversi dalle persone fisiche partecipano all'assemblea mediante il legale rappresentante, identificato ai sensi del precedente art. 5 ovvero altro soggetto, purché amministratore o dipendente o comunque preposto dell'impresa, cui il legale rappresentante abbia conferito gli appositi poteri.

4. I soci potranno farsi rappresentare in assemblea direttamente da altri soci, persone fisiche, oppure da chi rappresenta altri soci enti collettivi. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Di tale collaborazione la cooperativa è informata dal socio in sede di domanda di ammissione ed anche successivamente in caso di modifiche, con la documentazione di legge.

5. Ciascun socio non potrà rappresentare più di 3 (tre) altri soci.

Art. 15 - Competenze

1. L'assemblea delibera sulle materie stabilite dalla legge e dal presente statuto. In particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed il suo presidente e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile, nei limiti ed in conformità a quanto previsto nell'art.20 del presente statuto;
- c) stabilisce gli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
- d) delibera sui criteri e sulle modalità di determinazione dei contributi in denaro ai sensi del precedente art. 8;
- e) approva entro il 31 dicembre di ogni anno un budget per l'esercizio successivo e un programma con le principali iniziative;
- f) approva, comunque con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i regolamenti previsti dal presente statuto o finalizzati alla disciplina dei rapporti sociali, quando i medesimi regolamenti non formino parte integrante dello statuto;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera sull'emissione di quote riservate a soci sovventori;
- i) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze, relative alla struttura e dall'oggetto della società, lo richiedano.

Art. 16 - Presidenza

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti in ordine di età, e in caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti dalla persona designata dagli

intervenuti a maggioranza.

2. Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione e le votazioni ed accertarne i risultati; le votazioni, tuttavia, non potranno giammai essere a scrutinio segreto.

3. Il segretario è nominato dall'assemblea, su designazione del Presidente, scegliendolo anche tra i non soci.

4. Nei casi prescritti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è prevista la nomina del segretario.

5. I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono iscritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

6. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 17 - Quorum

1. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti portati dai soci intervenuti o rappresentati.

3. L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società e sul cambiamento e le modificazioni dell'oggetto sociale per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole di tanti soci che esprimano almeno 2/3 (due terzi) dei voti presenti o rappresentati.

4. Il totale dei voti eventualmente spettanti ai soci sovventori non potrà in alcun caso superare il limite di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Art. 18 - Assemblee separate

1. In relazione all'art. 2540, primo comma, del Codice Civile, poiché tra le varie categorie di soci ammissibili è prevista la particolare categoria della associazioni di rappre-

sentanza degli imprenditori del commercio e dell'artigianato, il consiglio di amministrazione, in occasione di ciascuna convocazione, farà precedere l'assemblea generale, dall'assemblea separata riservata alle associazioni di categoria nazionali socie, con sede nel territorio comunale.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 10 (dieci) a 11 (undici) di membri soci o mandatari di persone giuridiche socie, eletti dall'assemblea secondo le disposizioni che seguono. Spetta all'assemblea decidere quale sia di volta in volta il numero di componenti del Consiglio.

2. Gli amministratori dovranno essere scelti tra le seguenti categorie di soci, secondo le seguenti proporzioni:

a) 4 (quattro) rappresentanti le associazioni di categoria socie, 2 (due) del commercio e 2 (due) dell'artigianato, di cui all'art. 4 lett. c), secondo le indicazioni dell'assemblea separata, di cui l'assemblea generale prende atto.

b) 4 (quattro) membri scelti tra i soci operanti nel settore del commercio, turismo e servizi.

c) 2 (due) scelti tra i soci operanti nel settore dell'artigianato;

d) 1 (uno) a discrezione dell'assemblea.

4. L'elezione degli amministratori di cui alle lett. b) e c) precedenti, qualora non avvenga per acclamazione o sulla base di un'unica lista condivisa ed approvata dalla maggioranza dei presenti all'assemblea, sarà effettuata con voto ad personam sui diversi candidati, risultando poi eletti, nelle diverse categorie chi otterrà il maggior numero di voti.

5. La lista e comunque le candidature potranno pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea che dovrà procedere all'elezione delle cariche sociali.

Art. 20 - Durata

1. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili ai sensi di legge. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 21 - Cessazione

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dal Codice Civile e nel rispetto delle rappresentanze delle categorie di soci di cui al precedente art. 20. Se viene meno la maggioranza o la metà degli amministratori, l'intero Consiglio dovrà intendersi come dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'assem-

blea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 22 - Presidente e Vice-presidenti

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti, incaricati di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 23 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e consortile, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documentando, se del caso, la sussistenza del requisito della prevalenza.

Art. 24 - Delega del potere amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o al Presidente, o ad uno o più dei suoi membri, determinando all'atto della nomina i limiti della delega.

2. In ogni caso non potranno essere delegate le attribuzioni e i poteri indicati nell'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, tutte le competenze in tema di determinazione dei contributi consortili ai sensi dell'art. 8, e in generale le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici e consortili con i soci, nonché le seguenti attribuzioni relative a:

- a) la definizione dell'organico del personale dipendente;
- b) l'assunzione ed ogni altro provvedimento attinente al personale con qualifica di dirigente;
- c) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni in altre imprese o enti, di qualsiasi tipo e sotto qualunque forma, la partecipazione a loro organi deliberativi e l'elezione e/o la designazione di amministratori, gestori e/o rappresentanti;
- d) le prestazioni di garanzie e concessione di mutui per importo superiore a 2.500,00 euro per singolo atto;
- e) le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e di mobili registrati e la loro costituzione in garanzia ipotecaria;
- f) l'acquisto o la cessione di aziende o di rami di azienda;
- g) l'istituzione di filiali, agenzie, succursali e uffici di rappresentanza.

3. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, almeno ogni 90 (novanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-

vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 25 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del Comune di Forlì, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti, quando lo ritengano opportuno o quando venga richiesto da almeno la metà degli amministratori in carica.

2. La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata da spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso d'urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di due giorni.

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice-Presidenti, in ordine d'età. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. Il segretario del Consiglio potrà essere scelto anche tra persone estranee allo stesso.

Art. 26 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 27 - Compensi e rimborsi

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 28 - Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri e l'uso della firma sociale tanto per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento ai Vice-presidenti, in ordine di età.

2. Il compimento dell'atto da parte di un Vice-presidente costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. La rappresentanza sociale spetta altresì ai consiglieri delegati per gli affari compresi nei compiti attribuiti, con le eventuali limitazioni espresse nella delega.

CAPO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 - Organo di controllo

1. Qualora obbligatorio per legge sarà nominato un organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, avente le caratteristiche, i requisiti, i poteri e le competenze previsti della legge, il quale eserciterà anche la revisione legale dei conti.

2. La decisione dei soci con la quale viene nominato l'organo di controllo determina il compenso ad esso spettante.

CAPO VI

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Art. 30 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto alla compilazione del progetto di bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione qualora obbligatoria per legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Nella relazione sulla gestione dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e consortile della società e le ragioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci.

4. Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Art. 31 - Ristorni

1. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei servizi prestati in conformità ai criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

3. L'Assemblea può deliberare l'attribuzione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della quota di partecipazione al capitale sociale;
- c) mediante l'emissione di quote di sovvenzione o di altri strumenti finanziari.

Art. 32 - Destinazione dei risultati della gestione

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 31, eventualmente ratificando lo stanziamento operato dagli amministratori e, successivamente, sulla destinazione degli utili netti annuali nel modo seguente:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota non inferiore al minimo previsto dalla legge ai fondi di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai soci e/o ai sovventori quale dividendo, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 Codice Civile ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, ragguagliato al capitale versato ed eventualmente rivalutato;
- d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- e) ad eventuale fondo di riserva straordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- f) per la parte eventualmente residua secondo le disposizioni della stessa Assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposita deliberazione o regolamento interno, comunque nel rispetto dell'art. 2545-quinquies del Codice Civile.

2. L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare che il dividendo di cui alla lettera c) venga destinato ad aumento delle quote sociali sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti.

3. L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto comunque della quota da devolversi ai sensi dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, venga devoluta al Fondo di Riserva di cui alla lettera a) (riserva legale), salvo quanto stabilito per le quote di sovvenienza eventualmente privilegiate, alle quali spetta egualmente il tasso di remunerazione fissato dallo statuto in eccedenza rispetto a quello dei soci ordinari.

CAPO VII

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E DELLA SOCIETA'

Art. 33 - Casi di scioglimento del singolo rapporto sociale

1. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per esclusione e recesso ed inoltre per causa di morte (se si tratta di persona fisica) o per scioglimento ed estinzione (se si tratta di società, persone giuridiche od enti collettivi in genere).

Art. 34 - Recesso

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione dal precedente art. 4 o che non si trovi più nelle condizioni per partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

2. In ogni caso il socio può recedere dalla cooperativa inviando apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 90 (novanta) giorni prima della chiusura di ogni esercizio sociale e trascorso almeno un anno dalla data di adesione. Il recesso, se legittimo, diventerà operativo dalla data della chiusura dell'esercizio.

3. Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che legittimano il recesso.

4. La determinazione del Consiglio deve essere immediatamente notificata al socio a mezzo racc. a.r. e potrà essere opposta nelle forme di legge. L'impugnativa non ha effetto sospensivo.

5. Trascorsi 60 sessanta giorni dalla notifica il socio decade da ogni diritto di impugnativa.

6. Qualora il socio abbia rapporti e impegni in corso nei confronti della società questi dovranno in ogni caso essere adempiuti.

Art. 35 - Esclusione

1. L'esclusione è deliberata in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo a carico del socio che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) sia colpevole di gravi inadempienze nei confronti della società;
- c) non si trovi più nelle condizioni per partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
- d) abbia perduto i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 4.

2. La delibera di esclusione deve essere immediatamente notificata al socio a mezzo racc. a.r. e potrà essere impugnata nelle forme di legge. L'impugnativa non ha effetto sospensivo sulla delibera di esclusione. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica il socio decade da ogni diritto di impugnativa.

Art. 36 - Liquidazione della quota del socio uscente

1. In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la liquidazione della quota sociale al socio decaduto, receduto od escluso o agli eredi del socio defunto o ai liquidatori dell'ente collettivo sciolto viene effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il rimborso delle quote sociali effettivamente versate non potrà mai superare il loro valore nominale, aumentato delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma di legge e dell'art. 12, e dovrà essere corrisposto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di cui al comma precedente, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni suo eventuale credito.

3. Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni dalla data in cui il rimborso stesso è divenuto esigibile.

Art. 37 - Liquidazione della società

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea delibererà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri e i compensi.

CAPO VIII

REQUISITI DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 38 - Limiti allo scopo di lucro e indivisibilità delle riserve

1. E' vietata la distribuzione di dividendi superiori alla misura massima consentita dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del Codice Civile, ragguagliata al capitale effettivamente versato.

2. E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.

3. Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto o dall'eventuale regolamento per i casi di recesso o di esclusione del socio non è mai ripartibile fra i soci.

4. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote di capitale sociale e delle quote versate ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59 del 31/1/92.

5. E' vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della società.

Firmato: Paolo Minoia

Firmato: Marco Maltoni Notaio